

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI GENOVA

(08/2010) PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI FISCALI PER LA DIREZIONE AMMINISTRATIVA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA. - CIG: 05784686E3

Con riferimento alla procedura indicata in oggetto si portano a conoscenza le risposte fornite alle seguenti richieste ed ai quesiti posti all'ente appaltante da parte di un professionista interessato a detta procedura

- 1. In ordine al punto 1) della documentazione amministrativa (Busta A), il disciplinare di gara ribadisce che "Ai sensi dell'art. 37, comma 13, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione. Il raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, deve specificare, a pena di esclusione, le quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, nonché a pena di esclusione le quote di partecipazione al Raggruppamento temporaneo o al Consorzio ordinario di concorrenti, costituito o costituendo, relative a ciascun operatore economico in coerenza con le prestazioni che verranno eseguite".
Domanda: come e dove specificare le quote che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti?**

Risposta: 1. Le quote che saranno eseguite dai singoli operatori, possono essere indicate sulla domanda di partecipazione o in ogni caso, mediante opportuna dichiarazione resa secondo le medesime modalità previste per la presentazione, nonché per la sottoscrizione della stessa domanda di partecipazione indicate alla Sezione I punto 1) del disciplinare di gara.

- 2. In ordine al punto 3) della documentazione amministrativa (Busta A), il disciplinare di gara ribadisce che "DICHIAZIONE, A PENA DI ESCLUSIONE, DI ALMENO DUE ISTITUTI BANCARI o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 a dimostrazione della capacità finanziaria ed economica del concorrente".
Domanda: nel caso di un raggruppamento non ancora costituito fra due professionisti, possono essere sufficienti le dichiarazioni riferite ad uno solo dei due soggetti riuniti?**

Risposta: 2: Trattandosi di requisito di capacità economica e finanziaria, le dichiarazioni devono essere riferite ad ogni singolo componente del raggruppamento, a prescindere dal fatto che il raggruppamento sia costituito o costituendo. Ciascuna delle dichiarazioni può essere rilasciata anche da un solo istituto di credito purché riferita a tutti i componenti del raggruppamento.

- 3. Domanda: nel caso di un raggruppamento non ancora costituito fra due professionisti, la garanzia richiesta può essere rilasciata dall'istituto bancario su richiesta di uno solo dei professionisti?**

Risposta: 3. Come indicato nella Sezione I punto 7 del disciplinare di gara, *"In caso di Raggruppamenti Temporanei e di Consorzi non ancora costituiti, la garanzia fidejussoria dovrà, a pena di esclusione, essere intestata a tutti i soggetti partecipanti e dovrà altresì essere sottoscritta da tutti i soggetti partecipanti"*.

La garanzia può dunque essere rilasciata dall'istituto su richiesta di uno solo dei professionisti, ma come chiarito dalla giurisprudenza *"il fidejussore deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente"*.

- 4. Domanda: Nel caso di raggruppamento non ancora costituito fra due professionisti, il modulo B/1 deve essere compilato da tutti e due i soggetti?**

Risposta: 4. In quanto il modulo B/1 riporta le dichiarazioni richieste nella Sezione I punto 4 del disciplinare di gara, ed è quindi riferito alla situazione personale di ciascuno dei soggetti ivi menzionati (i soggetti di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) del d.Lgs 163/2006, il professionista singolo, ciascuno dei rappresentanti legali degli studi associati e ciascun socio degli studi), la dichiarazione dovrà essere resa da tutti i singoli soggetti citati, siano essi riferiti ad un operatore economico partecipante in forma singola o in raggruppamento temporaneo o in Consorzio ordinario di concorrenti, costituiti o costituendi.

Pertanto nel caso prospettato di un raggruppamento non ancora costituito fra due professionisti, si conferma che il modulo B/1 deve essere compilato da tutti e due i soggetti.

- 5. Domanda: Nel caso di raggruppamento non ancora costituito fra due professionisti, si chiede conferma che il modulo B/2 non debba essere compilato.**

Risposta: 5. il modulo B/2 prescinde dalla forma dell'operatore economico, ed è utilizzabile nei casi in cui il legale rappresentante di un operatore economico voglia rendere le dichiarazioni di cui alla Sezione I punto 4 del disciplinare di gara per conto dei soggetti indicati dall'articolo 38, comma 1, lettere b) e c), **mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 445/2000**, in luogo dell'ipotesi in cui ogni singolo soggetto di cui all'articolo 38, comma 1, lettere b) e c) renda personalmente la medesima dichiarazione. Pertanto il modulo B/2 risulta alternativo al modulo B/1.

- 6. Domanda: Nel caso di raggruppamento non ancora costituito fra due professionisti, deve essere compilato il modulo C/1? Se sì, da ognuno dei due professionisti? La casella "Legale rappresentante" va barrata anche nel caso di assenza di studio associato?**

Risposta: 6. A prescindere dal fatto che un raggruppamento sia costituito o costituendo, come indicato nella Sezione I punto 9 del disciplinare di gara, *"Nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi di concorrenti di cui all'rt. 34, comma 1 lett. e), le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 4) e 5) devono essere prodotte, nei modi sopra indicati, da parte di tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio, pena l'esclusione nei casi ivi specificati"*. Naturalmente la dichiarazione di cui alla Sezione I, Punto 5, lett. h) dovrà essere resa nel rispetto del principio di corrispondenza tra quote di partecipazione all'associazione di imprese, percentuale di esecuzione delle attività e quote di possesso dei requisiti tecnici ed economici.

Non è necessario barrare la casella "Legale rappresentante" nel caso di assenza di studio associato.